



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

QUINTA SEZIONE

CAUSA TENA ARREGUI c. SPAGNA

(Ricorso n. 42541/18)

SENTENZA

Art. 8 • Vita privata • Corrispondenza • Obblighi positivi • Intercettazione e divulgazione delle e-mail del ricorrente e archiviazione della sua denuncia penale al riguardo nell'ambito del controllo svolto da un partito politico su uno dei suoi membri • Analisi e motivazioni dei tribunali interni non arbitrarie o irragionevoli • Vigente quadro legislativo offre tutela adeguata

Redatta dalla cancelleria. Non vincola la Corte.

STRASBURGO

11 gennaio 2024

DEFINITIVA

11/04/2024

La presente sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Tena Arregui c. Spagna,

la Corte europea dei diritti dell'uomo (Quinta Sezione), riunita in una Camera composta da:

Georges Ravarani, *Presidente*,
Lado Chanturia,
Mārtiņš Mits,
Stéphanie Mourou-Vikström,
María Elósegui,
Kateřina Šimáčková,
Mykola Gnatovskyy, *giudici*,

e Martina Keller, *cancelliere aggiunto di Sezione*,

visto il ricorso (n.. 42541/18) proposto contro il Regno di Spagna, con il quale un cittadino spagnolo, il sig. Rodrigo Tena Arregui ("il ricorrente"), in data 30 agosto 2018, ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione");

vista la decisione di comunicare al Governo spagnolo ("il Governo") la doglianza relativa all'articolo 8 e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto;

viste le osservazioni delle parti;

dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 3 ottobre e 28 novembre 2023,

pronuncia la seguente sentenza, adottata nell'ultima data menzionata:

INTRODUZIONE

1. Il ricorso concerne l'asserita violazione del diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e della sua corrispondenza di cui all'articolo 8 della Convenzione, derivante dall'intercettazione e divulgazione di sue email e dall'archiviazione della denuncia penale presentata in relazione a tali fatti nel contesto di un partito politico la cui la dirigenza aveva incaricato una società privata di controllare uno dei suoi membri per accertare a chi andasse la sua lealtà.

IN FATTO

2. Il ricorrente è nato nel 1962 e vive a Madrid. È stato rappresentato dall'avvocato B. Iturmendi Alvarez, del foro di Madrid.

3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, il sig. F. Sanz Gandásegui, avvocato dello Stato.

4. I fatti della causa si possono riassumere come segue.

5. Il ricorrente era membro del partito politico spagnolo Unión, Progreso y Democracia (UPyD) e ha fatto parte del suo consiglio direttivo (*Consejo de Dirección*) fino a marzo 2015. All'epoca dei fatti il partito aveva avviato una

procedura interna per il rinnovo della propria dirigenza. Alcuni membri del partito, compreso il ricorrente, propugnavano una coalizione con il partito rivale Ciudadanos/Cs/Ciutadans, mentre altri vi si opponevano.

6. All'inizio di aprile 2015, i dirigenti dell'UPyD espulsero uno dei suoi membri, il sig. P, perché sospettato di aver partecipato a negoziati con Ciudadanos. Successivamente incaricarono una società privata di controllare la corrispondenza elettronica inviata e ricevuta dal sig. P. su due diversi indirizzi di posta elettronica entrambi appartenenti al dominio dell'UPyD durante i mesi immediatamente precedenti alla sua espulsione dal partito. La società incaricata del controllo esaminò le email del sig. P. e ne individuò alcune a lui inviate dal ricorrente dal suo indirizzo di posta elettronica personale concernenti i piani del sig. P e quelli di altri membri dissenzienti dell'UPyD per costituire un nuovo partito politico in modo da consentire la formazione della coalizione auspicata mantenendo allo stesso tempo una fazione interna incaricata di promuovere la coalizione. Parte delle informazioni sulle email scoperte dalla società incaricata del controllo furono fatte trapelare alla stampa e almeno due giornali scrissero del controllo delle email e dell'intenzione di alcuni membri dell'UPyD di creare un nuovo partito politico citando il ricorrente come una delle persone coinvolte nel progetto.

7. In data 3 giugno 2015 il responsabile organizzativo dell'UPyD, il sig. F., distribuì per posta elettronica un rapporto che riproduceva le email inviate dall'indirizzo personale del ricorrente al sig. P. Il rapporto fu inviato a venti membri del consiglio direttivo e a 150 membri del consiglio politico del partito.

8. In data 15 giugno 2015 il ricorrente lamentò dinanzi all'organo di risoluzione delle controversie del partito (*Comisión de Garantías*) la divulgazione del contenuto delle sue email. Insieme ad altri membri del partito le cui email erano pure state intercettate, chiese a tale organo di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dei membri del consiglio direttivo del partito. L'organo di risoluzione delle controversie rigettò la sua doglianza il 1° luglio 2015. Ritenne l'intercettazione necessaria in quanto reazione a una situazione grave per il partito creatasi proprio alla vigilia di un periodo elettorale, e proporzionata in quanto aveva comportato soltanto l'intercettazione di poche email selezionate in base a termini-chiave. Aggiunse che le email non si riferivano ad aspetti della vita privata o familiare dei membri ma ad azioni direttamente collegate al partito.

9. In data 17 luglio 2015 il ricorrente sparse denuncia penale nei confronti del sig. F. per illecita rivelazione di segreto (articolo 197 del codice penale, si veda il paragrafo

21 *infra*) in relazione alla violazione del suo diritto alla privacy (articolo 18 della Costituzione, si veda il paragrafo 18 *infra*). In data 4 novembre 2015 ampliò la denuncia includendovi un altro dirigente dell'UPyD, il sig. H., che asseritamente aveva contattato la società incaricata del controllo.

10. Il ricorrente osservò che la sua corrispondenza era di natura privata, facendo riferimento alla sua qualità di membro e alla sua autonomia professionale rispetto all'UPyD. Le email riprodotte nel rapporto provenivano da indirizzi esterni - compreso il proprio - non appartenenti al dominio del partito, ed erano state pertanto inviate con una legittima aspettativa di riservatezza. Sostenne che le strategie politiche descritte nelle sue email e il suo diritto di dissenso all'interno del partito politico erano tutelati dall'articolo 6 della Costituzione spagnola che faceva riferimento alla struttura e al funzionamento democratici dei partiti politici. Il ricorrente sottolineò che il concetto di vita privata enunciato dall'articolo 8 della Convenzione comprendeva anche aspetti della vita pubblica, in particolare il diritto di instaurare relazioni interpersonali nell'ambito della vita professionale o lavorativa.

11. In data 29 febbraio 2016, il giudice istruttore madrilen n. 32, riscontrando la sussistenza di prove che consentivano di ipotizzare la partecipazione dell'accusato agli asseriti fatti e osservando che essi potevano configurare il reato di illecita rivelazione di segreto, dispose l'apertura di un procedimento penale. Il giudice istruttore ritenne inapplicabile la giurisprudenza della Corte costituzionale che consentiva alle società di applicare misure di sorveglianza alla corrispondenza di lavoro dei propri dipendenti, perché tra il sig. P e l'UPyD o tra quest'ultimo e il ricorrente non sussisteva un rapporto lavorativo e un'interpretazione estensiva di detta giurisprudenza a detrimento di un diritto fondamentale quale la segretezza delle comunicazioni era inammissibile.

12. In data 21 settembre 2016 l'*Audiencia Provincial* di Madrid, accogliendo l'appello degli accusati, ribaltò la decisione del giudice istruttore e dispose l'archiviazione provvisoria della causa (*sobreseimiento provisional*). L'*Audiencia Provincial* ritenne che alla società incaricata del controllo fosse stata commissionata l'elaborazione di un rapporto per perseguire l'obiettivo del partito di scoprire potenziali comportamenti abusivi all'interno della propria struttura. Osservò che le linee di condotta interne dell'UPyD vietavano l'utilizzo di indirizzi di posta elettronica ufficiali per fini personali o in modi che potevano violare i diritti del partito. Non ritenne dimostrato a sufficienza che gli accusati avessero agito con intenzioni diverse da quella di individuare le irregolarità interne al partito o che avessero rivelato il contenuto del rapporto alla stampa e concluse che il reato non era stato sufficientemente dimostrato. Le parti pertinenti della decisione recitano:

“Risulta chiaro dal rapporto presentato [dalla società incaricata del controllo] che l'obiettivo del rapporto a essa richiesto era la scoperta delle irregolarità commesse all'interno del partito mediante una ricerca cieca di informazioni conservate nelle caselle di posta elettronica di proprietà dell'UPyD che erano state assegnate al [sig. P.] per lo svolgimento delle sue funzioni professionali nel partito basata su termini quali coalizione, Cs, piattaforma (...).

(...) La società incaricata di elaborare il rapporto (...) aveva accesso al regolamento sull'utilizzo degli indirizzi di posta elettronica dell'UPyD che stabilisce che tale utilizzo è soggetto alle seguenti condizioni: (i) è vietato utilizzare gli indirizzi per scopi personali o non legati allo svolgimento dei compiti affidati dal partito; (ii) i contenuti ricevuti e inviati da [tali indirizzi] devono essere conservati nella cartella della posta in arrivo fornita, la memorizzazione di informazioni ricevute grazie a tali mezzi su dispositivi o supporti esterni al partito è espressamente vietata; (iii) l'utilizzo degli indirizzi deve essere conforme alle indicazioni dell'UPyD ed è espressamente vietato inviare messaggi con contenuti illeciti o inappropriati o che in qualsiasi modo violino i diritti dell'UPyD o di terzi; (iv) le caselle di posta associate agli indirizzi di posta elettronica forniti possono essere soggette a controllo da parte dell'UPyD allo scopo di tutelare l'immagine e le risorse del partito nonché di garantire la continuità dello stesso e di verificare il rispetto delle presenti norme e condizioni d'uso; (v) in caso di invio di email a più destinatari contemporaneamente è obbligatorio l'utilizzo della funzione 'copia per conoscenza nascosta'; (vi) tutti i messaggi inviati da un indirizzo [dell'UPyD] devono contenere i dati identificativi del partito e l'avvertenza legale che il sistema aggiunge automaticamente a ciascuna email; (vii) a discrezione dell'UPyD [e] in ogni caso alla cessazione del rapporto dell'utilizzatore con il partito, l'indirizzo è disabilitato e le informazioni inviate e ricevute rimangono nella disponibilità dell'UPyD.

In virtù di tali regole, che il testimone [il sig. P.] ha dichiarato di ignorare, l'utilizzo degli indirizzi di posta elettronica forniti dal partito era soggetto a certe condizioni, tra cui quella che il partito stesso, una volta cessato il rapporto, conservava la disponibilità delle informazioni raccolte.

Di conseguenza non sussistono prove che dimostrino che gli imputati, quando avevano commissionato il rapporto e consegnato alla società prescelta le linee-guida da seguire nella sua elaborazione, avessero altri scopi oltre a quello di scoprire eventuali irregolarità all'interno del partito politico stesso (...) non è stato altresì dimostrato che gli imputati avessero rivelato le conclusioni del rapporto alla stampa o ai media digitali (...).

La presentazione di una denuncia (...) non sfocia necessariamente e inevitabilmente nell'instaurazione di un procedimento orale, richiede bensì una ragionevole valutazione giuridica e fattuale che può condurre alla sua archiviazione. Tale decisione non viola [il diritto alla] tutela giudiziaria e giuridica giacché la consolidata giurisprudenza costituzionale indica che l'istituzione di un procedimento penale non implica il diritto incondizionato all'apertura di un processo ma esige soltanto una decisione ragionata di un giudice sulla valutazione giuridica dei fatti che esprima i motivi del diniego.

(...) Il [presente] procedimento è provvisoriamente archiviato sino a quando il [presunto] reato non è stato adeguatamente dimostrato."

13. In data 20 ottobre 2016 il ricorrente presentò richiesta affinché la decisione del 21 settembre 2016 fosse dichiarata nulla (*incidente de nulidad*). Sostenne che la decisione di archiviare il procedimento penale non era stata sufficientemente motivata e non aveva garantito la protezione del suo diritto fondamentale al rispetto della vita privata e della segretezza delle comunicazioni, violando così i suoi diritti ai sensi degli articoli 18, 22 e 24 della Costituzione spagnola.

14. In data 26 ottobre 2016 l'*Audiencia Provincial* di Madrid rigettò la richiesta dichiarando che le doglianze del ricorrente erano già state esaminate nella decisione contestata.

15. In data 13 dicembre 2016, il ricorrente propose un ricorso di *amparo* avverso entrambe le decisioni dell'*Audiencia Provincial* (del 21 settembre 2016 e del 26 ottobre 201) deducendo la violazione del suo diritto a una tutela giudiziaria effettiva (articolo 24 della Costituzione) e dei suoi diritti fondamentali alla privacy e alla segretezza della corrispondenza (articolo 18) nonché del suo diritto alla libertà di associazione (articolo 22).

16. In data 5 marzo 2018 la Corte costituzionale rigettò il ricorso di *amparo*. Ritenne che i motivi forniti dall'*Audiencia Provincial* per il rigetto fossero adeguati e sufficienti: la Corte di appello aveva collocato i fatti nel loro contesto e, dopo averli esaminati, aveva adeguatamente motivato l'esclusione dell'applicazione del diritto penale, ferma restando la possibilità di utilizzare altri rimedi giuridici. La Corte costituzionale, inoltre, ribadì che non le competeva analizzare la sussistenza degli elementi di un reato, purché l'interpretazione fornita dai tribunali penali non fosse irragionevole o contraria al principio di legalità, e che il diritto dei singoli di presentare una denuncia penale non comprendeva il diritto di ottenere la punizione di qualcuno. Ribadì infine che i diritti fondamentali invocati dal ricorrente non erano tutelati soltanto dal diritto penale bensì anche da altri rimedi giuridici. La sentenza, per quanto pertinente, recitava:

“[Lo scopo principale del ricorso di *amparo*] consiste nel valutare se la decisione che dispone l'archiviazione provvisoria del procedimento (...) violi lo *ius ut procedatur* [del ricorrente] quando esercita il suo diritto a un procedimento penale (articolo 24 della Costituzione spagnola).

(...)

Il [ricorso] di *amparo* non deve essere inteso come se imponga alla Corte [costituzionale] di pronunciarsi sulla liceità dell'ingerenza di un partito politico nei diritti fondamentali alla privacy e alla segretezza delle comunicazioni di uno dei suoi membri (articolo 18 della Costituzione spagnola). (...) L'analisi (...) deve limitarsi a verificare se i motivi su cui si fonda l'archiviazione provvisoria (...) siano conformi ai requisiti costituzionali.

(...)

L'istituzione di un procedimento penale non implica, nel contesto dell'articolo 24 della Costituzione spagnola, il diritto incondizionato all'apertura di un processo, ma soltanto quello di ottenere nella fase investigativa una decisione giudiziaria motivata sulla valutazione giuridica dei fatti che esprima i motivi dell'inammissibilità o dell'archiviazione del procedimento.

(...)

La situazione non è diversa quando il ricorrente asserisce che il reato consiste nella violazione di diritti fondamentali, giacché 'non fa parte del contenuto di alcun diritto fondamentale ottenere la condanna penale della persona che ha violato [tale diritto]' (...)

Ciò non significa che il fatto che una denuncia penale sia presentata per difendere altri diritti fondamentali sia completamente irrilevante. Certamente è possibile che la stessa decisione giudiziaria in merito alla continuazione di un'indagine penale avviata per riparare l'eventuale violazione di diritti fondamentali intervenuta tra persone causi una violazione di diritti qualora comprenda considerazioni o dichiarazioni che violano il suo contenuto.

(...)

In tali circostanze, l'articolo 24 comma 1 della Costituzione spagnola esige, oltre a una decisione motivata, una decisione coerente e rispettosa del contenuto del diritto fondamentale inciso.

(...)

L'esame svolto dalla Corte [costituzionale] si limita all'analisi della decisione giudiziaria dal punto di vista del diritto di accesso a un tribunale, e restando entro tali limiti, abbraccia anche il diritto fondamentale sostanziale inciso.

[L'*Audiencia Provincial*] ha motivato l'esclusione dell'istituzione di un procedimento penale quale forma di riparazione dell'ingerenza nei diritti fondamentali del [ricorrente] eventualmente incisi. In breve, ha escluso che la condotta indagata potesse essere esaminata in ambito penale, fermi restando gli altri meccanismi di esame. La motivazione della decisione impugnata, non è insufficiente dal punto di vista della motivazione rafforzata richiesta dall'articolo 24 (...). La decisione, nell'esaminare le circostanze in cui era avvenuta l'ingerenza nell'indirizzo di posta elettronica intercettato dallo [imputato], si limita a rifiutare in modo motivato e ragionevole l'intervento del diritto penale, senza pregiudizio per gli altri mezzi di tutela e ripristino dei diritti fondamentali eventualmente incisi.

(...)

Non compete a questa corte, nel contesto dell'articolo 24 della Costituzione spagnola, pronunciarsi sulla correttezza della valutazione degli elementi del reato espressa dall'*Audiencia Provincial* (...).

Occorre inoltre rammentare che (...) la materia penale è regolata dal principio del minimo intervento [e che] la sanzione penale, quale meccanismo di soddisfazione o risposta, è presentata come misura di *ultima ratio* riservata ai casi più gravi (...).

I diritti fondamentali [invocati nel presente ricorso di *amparo*] non sono tutelati soltanto dal procedimento penale, possono bensì essere fatti valere attraverso altri rimedi pertinenti.

In ogni caso la decisione giudiziaria che archivia il procedimento è provvisoria ed esso può essere riaperto qualora si dovessero scoprire nuove prove che giustificano la sua riapertura.”

17. Due giudici formularono un'opinione dissenziente affermando che date le circostanze della causa, la decisione dell'*Audiencia Provincial*, considerando la valenza costituzionale dei fatti, non era stata motivata a sufficienza. Sostennero, con riferimento ai criteri indicati dalla Corte nella causa *Bărbulescu c. Romania* ([GC], n. 61496/08, 5 settembre 2017), che la decisione dell'*Audiencia Provincial* non aveva adeguatamente analizzato due elementi pertinenti ovvero: (i) se l'utilizzatore dell'indirizzo (il sig. P.)

conoscesse a avesse accettato le norme interne sull'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica, e (ii) se l'utilizzatore fosse stato informato della possibilità che la dirigenza del partito politico accedesse al contenuto delle sue email senza il suo consenso. Secondo tali giudici non era stato tutelato a sufficienza il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata. Avevano inoltre sostenuto che i fatti in questione costituivano una limitazione oggettiva di tale diritto, a prescindere dalle intenzioni degli accusati, e che la decisione dell'*Audiencia Provincial* non era stata sufficientemente motivata in relazione alla sussistenza degli elementi del reato.

IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

18. Le pertinenti disposizioni della Costituzione spagnola recitano:

Articolo 6

“I partiti politici esprimono il pluralismo politico, concorrono alla formazione e all'espressione della volontà popolare e sono uno strumento fondamentale per la partecipazione politica. La loro creazione e l'esercizio della loro attività sono libere purché rispettino la Costituzione e la legge. La loro struttura interna e il loro funzionamento devono essere democratici.”

Articolo 18

“1. È garantito il diritto all'onore, alla privacy personale e familiare e alla propria immagine.

(...)

3. È garantito il segreto delle comunicazioni e in specie di quelle postali, telegrafiche e telefoniche, salvo diversa disposizione giudiziaria.”

Articolo 22

“1. È riconosciuto il diritto di associazione.

(...).”

Articolo 24

“1. Ogni persona ha diritto a una tutela effettiva da parte dei giudici e dei tribunali nell'esercizio dei suoi diritti e interessi legittimi e in nessuna circostanza può essere privata della difesa.”

Articolo 53

“2. Ogni cittadino ha diritto a perseguire la tutela delle libertà e dei diritti riconosciuti dall'articolo 14 e dalla sezione prima del capo secondo mediante la promozione di un procedimento dinanzi ai tribunali ordinari basato sui principi di preferenza e sommarietà e, se del caso, attraverso un ricorso di *amparo* dinanzi alla Corte Costituzionale. Quest'ultimo ricorso è applicabile all'obiezione di coscienza riconosciuta all'articolo 30.

19. Le pertinenti disposizioni della legge organica n. 1/1982 del 5 maggio 1982 relativa alla tutela civile del diritto all'onore, alla privacy personale e familiare e alla propria immagine recitano:

Articolo 1

“1. Il diritto fondamentale all'onore, alla privacy personale e familiare e alla propria immagine garantito dall'articolo 18 della Costituzione gode di tutela civile da tutti i tipi di ingerenza illegittima, in conformità alle disposizioni della presente legge organica.

2. Il carattere penale dell'ingerenza non impedisce il ricorso alla procedura di tutela giudiziaria prevista dall'articolo 9 della presente legge. In ogni caso i criteri della presente legge sono applicabili per la determinazione della responsabilità civile derivante dal reato.”

Articolo 9

“1. È possibile ottenere la tutela giudiziaria da un'ingerenza illegittima nei diritti di cui alla presente legge attraverso le ordinarie vie procedurali o attraverso la procedura prevista dall'articolo 53 comma 2 della Costituzione. È altresì possibile, ove applicabile, proporre un ricorso di *amparo* dinanzi alla Corte costituzionale.

2. La tutela giudiziaria comprende l'adozione di tutte le misure necessarie a porre fine all'ingerenza illegittima e in particolare quelle necessarie a:

(a) restituire alla parte lesa il pieno godimento dei suoi diritti mediante la dichiarazione dell'ingerenza subita, l'immediata cessazione della medesima e il ripristino dello stato precedente; in caso di ingerenza nel diritto all'onore, il ripristino del diritto violato comprende, fermo restando il diritto di replica all'interno della procedura legalmente prevista, la pubblicazione totale o parziale della sentenza a spese della persona condannata con diffusione pubblica almeno pari a quella dell'ingerenza subita;

(b) prevenire imminenti o ulteriori ingerenze;

(c) risarcire il danno causato;

(d) accordare alla parte lesa l'eventuale profitto ottenuto dall'ingerenza illegittima nei suoi diritti.”

20. Le pertinenti disposizioni della legge organica n. 6/2002 sui partiti politici (relativa alla loro organizzazione e al loro funzionamento) recita:

Articolo 6

“I partiti politici regolano la propria organizzazione, il proprio funzionamento e la propria attività secondo i principi democratici e le disposizioni della Costituzione e delle leggi. I partiti politici godono di libertà organizzativa nello stabilire la propria struttura, la propria organizzazione e il proprio funzionamento, soggetta ai soli limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico.”

Articolo 7

“1. La struttura interna e il funzionamento dei partiti politici devono essere democratici e in ogni caso devono prevedere forme di partecipazione diretta dei membri

conformemente ai termini degli statuti di partito, in specie in relazione al processo di elezione dell'organo dirigente del partito.”

Articolo 8

“4. Gli statuti devono contenere un elenco dettagliato dei diritti dei membri che per quanto riguarda i membri con i legami più forti con il partito politico comprenda in ogni caso:

(...)

(d) il diritto di impugnare le decisioni degli organi di partito da essi considerate contrarie alla legge o agli statuti;

(e) il diritto di adire l'organo incaricato della difesa dei diritti dei membri.”

21. Le pertinenti disposizioni del codice penale recitano:

Articolo 197

“1. Chiunque, al fine di scoprire i segreti o violare la privacy di un'altra persona, senza il consenso di quest'ultima, si impossessa delle sue carte, della sua corrispondenza, delle sue email di ogni altro suo documento o effetto personale, intercetta le sue comunicazioni o utilizza dispositivi tecnici per ascoltare, trasmettere, registrare o riprodurre suoni, immagini o altri segnali di comunicazione è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con una multa da dodici a ventiquattro mesi.

2. Le medesime pene si applicano a coloro che, senza autorizzazione, si impossessano, utilizzano o modificano, a danno di un terzo, i dati personali o familiari riservati di un'altra persona memorizzati in fascicoli elettronici o telematici o in ogni altro tipo di archivio o registro pubblico o privato. Le medesime pene si applicano a coloro che, senza autorizzazione, accedono, con qualunque mezzo, a tali dati, li alterano o li utilizzano a danno dell'interessato o di una terza persona.”

22. Nel caso di specie sono pertinenti le seguenti disposizioni del codice di procedura penale riguardanti le doglianze delle parti civili nel procedimento penale:

Articolo 100

“Tutti i delitti e le contravvenzioni danno luogo a un procedimento penale per la punizione del colpevole e possono altresì dare luogo a un procedimento civile per la restituzione della cosa, la riparazione del danno e il risarcimento del danno causato dal fatto punibile.”

Articolo 112

“Qualora sia instaurato soltanto il procedimento penale, si reputa instaurato anche il procedimento civile, a meno che la vittima o la parte lesa non rinunci a tale diritto o si riservi espressamente di esercitarlo, ove applicabile, successivamente alla conclusione del procedimento penale.”

Articolo 116

“L’archiviazione del procedimento penale non comporta l’archiviazione del procedimento civile a meno che essa non derivi da una sentenza definitiva che dichiara l’insussistenza del fatto che avrebbe potuto dare luogo al procedimento civile.

In tutte le altre circostanze la persona avente diritto a promuovere un procedimento civile può procedere in tal senso dinanzi a un tribunale civile di grado idoneo nei confronti della o delle persone in obbligo di restituire la cosa, riparare il danno o risarcire il danno subito.”

23. Le pertinenti disposizioni della legge organica n. 15/1999 sulla protezione dei dati personali (*Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal*), in vigore all’epoca dei fatti, recitavano:

Articolo 5

“1. Gli interessati i cui dati personali sono richiesti debbono essere informati in anticipo in modo esplicito, preciso e inequivoco:

(a) dell’esistenza di un fascicolo di dati personali, del fatto che essi saranno trattati, delle finalità di tale trattamento e dei destinatari delle informazioni;

(b) del carattere obbligatorio o facoltativo della propria risposta ai quesiti posti;

(c) delle conseguenze della fornitura o del rifiuto di fornire i dati;

(d) della sussistenza del diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione;

(e) dell’identità e indirizzo del responsabile del trattamento o, se del caso, del suo rappresentante.”

Articolo 6

“1. Il trattamento dei dati personali richiede il consenso inequivoco dell’interessato, salvo che la legge non disponga altrimenti.

2. Non è richiesto il consenso qualora i dati personali siano raccolti per l’esercizio delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche nell’ambito delle loro competenze; qualora riguardino le parti di un contratto o di un contratto preliminare relativo a un rapporto commerciale, lavorativo o amministrativo e siano necessari per la sua conservazione o adempimento; qualora il fine del trattamento dei dati sia la tutela di un interesse vitale dell’interessato ai sensi dell’articolo 7, comma 6, della presente legge; o qualora i dati siano contenuti in fonti pubblicamente accessibili e il loro trattamento sia necessario per la soddisfazione del legittimo interesse perseguito dal responsabile del trattamento o di quello del terzo a cui i dati sono comunicati, purché non siano compromessi i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato.

Articolo 7

“1. In conformità all’articolo 16, comma 2, della Costituzione nessuno può essere obbligato a rilasciare dichiarazioni sulla sua ideologia, religione o convinzioni. Qualora il consenso sia richiesto in relazione a tali dati, l’interessato è informato del suo diritto di rifiutarlo.

2. Il trattamento di dati personali che rivelano l’ideologia, l’affiliazione sindacale, la religione e le convinzioni è consentito soltanto con l’espresso consenso scritto dell’interessato. Son eccettuate da tale disposizione, nella misura in cui riguardano i dati

dei membri, i fascicoli elettronici conservati dai partiti politici, dai sindacati, dalle chiese, dalle confessioni o dalle comunità religiose e dalle associazioni, dalle fondazioni e dalle altre organizzazioni senza scopo di lucro le cui finalità siano politiche, filosofiche, religiose o sindacali, fermo restando che la trasmissione dei dati esige sempre il consenso dell'interessato.

Articolo 10

“Il responsabile dei fascicoli nonché coloro che intervengono in una fase qualsiasi del trattamento dei dati personali, soni tenuti al segreto e alla conservazione dei dati; tali obblighi sussistono anche dopo la cessazione dei rapporti con il titolare del fascicolo o con la persona responsabile del medesimo.”

Articolo 11

“1. I dati personali possono essere comunicati a terzi, previo consenso dell'interessato, soltanto per finalità direttamente collegate agli interessi legittimi del cedente e del cessionario.

2. Il consenso non è richiesto qualora:

(a) la cessione sia autorizzata dalla legge;

(b) i dati siano raccolti da fonti pubblicamente accessibili, o

(c) i dati siano trattati in relazione a un rapporto giuridico legittimo liberamente accettato, la cui attuazione, svolgimento e controllo comportano necessariamente l'interconnessione tra dati trattati e fascicoli di terzi.

In tali circostanze la comunicazione dei dati è legittima soltanto qualora sia limitata alla sua legittima finalità.”

Articolo 19

“1. Le persone che a seguito di un'inadempienza del responsabile o titolare del trattamento dei dati hanno subito danni ai propri beni o diritti hanno diritto al risarcimento.

(...)

3. Qualora i fascicoli siano detenuti da persone giuridiche di diritto privato, il procedimento è promosso dinanzi ai tribunali ordinari.”

IN DIRITTO

SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

24. Il ricorrente ha lamentato che l'intercettazione e la divulgazione delle sue email e l'archiviazione della denuncia penale sporta in relazione a tali fatti avevano comportato un violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e della sua corrispondenza, in particolare della segretezza delle comunicazioni private, previsto dall'articolo 8 della Convenzione, che recita:

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

A. Sulla ricevibilità

25. Il Governo ha affermato che il ricorrente non aveva correttamente esaurito le vie di ricorso interne, poiché aveva fatto ricorso esclusivamente a un procedimento penale per difendere il suo diritto al rispetto della vita privata. Ha sostenuto che le circostanze del caso di specie non erano abbastanza gravi da richiedere una tutela di diritto penale e che i diritti del ricorrente avrebbero potuto essere protetti attraverso rimedi civili. Il Governo ha dichiarato che il ricorrente non aveva il diritto di esigere la condanna penale degli imputati, che la qualificazione giuridica dei fatti di una causa rientrava nel margine di discrezionalità dello Stato e che l'unico obbligo delle autorità giudiziarie era quello di motivare adeguatamente le proprie decisioni. Ha affermato che sussistevano diversi rimedi di diritto civile esperibili dal ricorrente: in particolare egli avrebbe potuto impugnare le decisioni dei partiti politici dinanzi ai tribunali civili ai sensi dell'articolo 8 della legge organica sui partiti politici o proporre un'azione civile ai sensi della legge organica relativa alla tutela civile del diritto all'onore, alla privacy personale e familiare e alla propria immagine. Il Governo ha osservato che il ricorrente non aveva impugnato la decisione dell'organo di risoluzione delle controversie o proposto un'azione civile. Di conseguenza, secondo il Governo, il ricorrente non aveva offerto alle autorità interne la possibilità di riparare l'asserita violazione dei suoi diritti con mezzi appropriati. Al riguardo ha sottolineato che la Corte costituzionale si era concentrata sulle motivazioni della decisione dell'*Audiencia Provincial* di non proseguire il procedimento penale, invece che sull'asserita violazione del diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata.

26. Il ricorrente ha affermato che il procedimento penale era la via di ricorso interna appropriata per ottenere la riparazione della violazione del suo diritto alla privacy. Dato che lo Stato spagnolo aveva deciso di innalzare il livello di protezione della vita privata imponendo sanzioni penali per l'intercettazione delle email, il Governo non poteva criticare i cittadini perché utilizzavano tale rimedio.

27. La Corte osserva che il ricorrente ha esaurito del tutto la via offerta dal diritto penale, avendo egli portato avanti il procedimento relativo all'intercettazione e alla divulgazione delle sue email (si vedano i paragrafi 9-16 *supra*). Pur riconoscendo che nei casi di asserita violazione della privacy non è sempre obbligatorio un rimedio di diritto penale e che quelli di carattere

civile possono essere ritenuti sufficienti (si veda, *mutatis mutandis*, *Söderman c. Svezia* [GC], n. 5786/08, § 85, CEDU 2013), la Corte osserva che nel caso di specie il rimedio penale era esperibile nell'ambito del quadro giuridico spagnolo, e le denunce del ricorrente erano state esaminate da pubblici ministeri e tribunali penali (si veda, *mutatis mutandis*, *Algirdas Butkevičius c. Lituania*, n. 70489/17, § 60, 14 giugno 2022). Di conseguenza e considerando le particolari circostanze del caso di specie (si vedano i paragrafi 36-38 *infra*), la Corte non può ritenere che la via penale fosse un rimedio interamente inappropriato per la doglianza del ricorrente, rigetta pertanto l'eccezione sollevata dal Governo in proposito.

28. La Corte osserva che la doglianza del ricorrente non è manifestamente infondata né incorre negli altri motivi di irricevibilità elencati dall'articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.

B. Sul merito

1. Le osservazioni delle parti

29. Il ricorrente ha dedotto che l'intercettazione e la divulgazione delle email da lui inviate dal suo indirizzo privato costituivano una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza. Ha sostenuto che, siccome le email erano state inviate dal suo indirizzo privato e non sussisteva un rapporto di dipendenza tra lui e l'UPyD, egli non poteva prevedere che le sue email sarebbero state controllate da tale partito politico. Ha sostenuto che l'archiviazione della causa penale senza alcun riferimento a tale importante aspetto era contraria all'articolo 8.

30. Il Governo ha affermato, in primo luogo, che le email erano dirette a un indirizzo dell'UPyD, pertanto il ricorrente avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che esse avrebbero potuto essere controllate. In secondo luogo, ha sostenuto che il contenuto delle email incideva in modo diretto e negativo sull'UPyD, e il partito politico aveva il diritto di indagare la condotta dei suoi membri, in particolare in considerazione del dovere di lealtà cui essi erano tenuti verso di esso. Infine, il Governo ha osservato che l'*Audiencia Provincial* aveva adeguatamente corroborato la decisione di non proseguire il procedimento penale.

2. La valutazione della Corte

(a) I principi generali della giurisprudenza della Corte applicabili al caso di specie

31. La Corte ha già in precedenza ritenuto che le email siano comprese nelle nozioni di "vita privata" e di "corrispondenza" di cui all'articolo 8, anche quando sono inviate dal luogo di lavoro o hanno carattere professionale (si veda *Copland c. Regno Unito*, n. 62617/00, § 41, CEDU 2007-I).

32. Pur essendo l'oggetto essenziale dell'articolo 8 della Convenzione la protezione dei singoli dalle ingerenze arbitrarie delle autorità pubbliche, esso può altresì imporre allo Stato alcuni obblighi positivi per assicurare l'effettivo rispetto dei diritti da esso tutelati (si veda *Bărbulescu c. Romania* ([GC], n. 61496/08, 5 settembre 2017, § 108). Nei casi in cui il controllo delle comunicazioni elettroniche non è la conseguenza di un diretto intervento delle autorità nazionali, la responsabilità di queste ultime è chiamata in causa qualora gli episodi lamentati derivino dal fatto che esse non hanno assicurato il godimento dei diritti sanciti dall'articolo 8 della Convenzione, ovvero non hanno adempiuto agli obblighi positivi dello Stato (*ibid.*, §§ 110-11). Benché i confini tra obblighi positivi e negativi dello Stato ai sensi della Convenzione non si prestino a una definizione precisa, i principi applicabili sono nondimeno simili. In entrambi i casi occorre avere riguardo, in particolare, al giusto equilibrio che si deve conseguire tra gli interessi concorrenti del singolo e della collettività nel suo insieme, fermo restando in ogni caso il margine di discrezionalità goduto dallo Stato (si vedano *Palomo Sánchez e altri c. Spagna* [GC], nn. 28955/06 e altri 3, § 62, CEDU 2011, e *Bărbulescu*, sopra citata, § 112).

33. La scelta dei mezzi previsti per assicurare l'osservanza dell'articolo 8 della Convenzione nella sfera dei rapporti interpersonali è in linea di massima una questione che rientra nel margine di discrezionalità degli Stati contraenti. Esistono modi diversi di garantire il rispetto della vita privata e la natura dell'obbligo incombente sullo Stato dipende dal particolare aspetto della vita privata in esame (si vedano *Bărbulescu*, sopra citata, § 113, e *Söderman*, sopra citata § 79, con ulteriori riferimenti). Qualora sia in gioco un aspetto particolarmente importante dell'esistenza o dell'identità individuale o le attività in questione coinvolgano un aspetto molto intimo della vita privata il margine concesso allo Stato sarà ristretto in proporzione. In particolare, la necessità di una dissuasione efficace dagli atti gravi, quando sono in gioco valori fondamentali e aspetti essenziali della vita privata, impone agli Stati di assicurare l'adozione di efficaci disposizioni di diritto penale (si veda *Khadija Ismayilova c. Azerbaigian*, nn. 65286/13 e 57270/14, § 115, 10 gennaio 2019, con ulteriori riferimenti).

34. La Corte ha ritenuto che in determinate circostanze gli obblighi positivi dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione non siano adeguatamente osservati a meno che esso non garantisca il rispetto della vita privata nei rapporti interpersonali creando un quadro legislativo che tenga in considerazione i diversi interessi da proteggere in un particolare contesto (si veda *Bărbulescu*, sopra citata, § 115, con ulteriori riferimenti). Tali misure di tutela debbono figurare nel diritto del lavoro, nel diritto civile e nel diritto penale (*ibid.*, § 116).

(b) Applicazione dei summenzionati principi al caso di specie

35. La Corte nel caso di specie ha il compito di chiarire se lo Stato convenuto abbia adempiuto ai suoi obblighi positivi nel tutelare il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e della sua corrispondenza nelle particolari circostanze della causa. Come precedentemente indicato (si veda il paragrafo 6 *supra*), la dirigenza del partito politico aveva incaricato una società privata di controllare le email ricevute da uno dei suoi membri che essa sospettava potesse essere coinvolto in negoziati con un altro partito politico. Tra tali email ve ne erano alcune inviate dal ricorrente dal suo indirizzo di posta elettronica privato.

36. La Corte osserva anzitutto che l'intercettazione e la divulgazione delle email del ricorrente costituisce una grave intrusione nel suo diritto al rispetto della sua vita privata e della sua corrispondenza.

37. A tale riguardo, la Corte attribuisce grande importanza al fatto che l'intrusione aveva avuto luogo nel contesto dell'appartenenza a un partito politico. Sottolinea in proposito il ruolo essenziale dei partiti politici nelle società democratiche. Essi costituiscono una forma di associazione essenziale per il corretto funzionamento della democrazia (si veda *Refah Partisi (il partito del benessere) e altri c. Turchia* [GC], nn. 41340/98 e altri 3, § 87, CEDU 2003-II). Rispecchiando le correnti di opinione che circolano tra la popolazione di un paese, i partiti politici forniscono un insostituibile contributo al dibattito politico, che costituisce il cuore stesso del concetto di società democratica (si vedano *Yumak e Sadak c. Turchia* [GC], n. 10226/03, § 107, CEDU 2008, e *Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) c. Turchia*, n. 7819/03, § 28, CEDU 2012).

38. Le circostanze della presente causa pertanto sono diverse da quelle delle cause in cui l'intrusione ha avuto luogo nel contesto del rapporto tra un datore di lavoro e un dipendente, che ha natura contrattuale, comporta particolari diritti e obblighi da entrambe le parti, è caratterizzato da subordinazione giuridica ed è disciplinato da proprie norme giuridiche (si veda *Bărbulescu*, sopra citata, § 117). La Corte riconosce che le strutture organizzative interne dei partiti politici si distinguono da quelle delle società private e i legami giuridici esistenti tra datore di lavoro e dipendente e tra partito politico e i suoi membri sono fundamentalmente diversi. La Corte ammette che l'autonomia organizzativa delle associazioni, compresi i partiti politici, costituisce un aspetto importante della loro libertà di associazione tutelata dall'articolo 11 della Convenzione e che esse devono poter disporre di un certo potere disciplinare (si veda *Lovrić c. Croazia*, n. 38458/15, § 71, 4 aprile 2017). Tuttavia la lealtà politica richiesta ai membri del partito o il potere disciplinare di quest'ultimo non possono dare luogo a una facoltà illimitata di controllare la corrispondenza dei membri del partito. Al contrario, le autorità interne devono assicurare che l'introduzione di misure di controllo della corrispondenza e delle altre comunicazioni, a prescindere dalla portata e durata di tali misure, sia accompagnata da garanzie adeguate e

sufficienti contro gli abusi (si veda, *mutatis mutandis*, *Bărbulescu*, sopra citata, § 120).

39. La Corte osserva che il ricorrente non ha sostenuto che le disposizioni penali in vigore all'epoca dei fatti difettassero di qualità. Al contrario, secondo lui, l'articolo 197 del codice penale era applicabile al suo caso. La Corte osserva, inoltre, che egli era potuto intervenire nel procedimento penale e proporre i suoi rilievi (si veda *M.P. c. Portogallo*, n. 27516/14, § 45, 7 settembre 2021). Non ha neanche affermato che l'indagine penale non era stata effettiva (si veda, per contro, *Alković c. Montenegro*, n. 66895/10, §§ 65 e 70-73, 5 dicembre 2017). In sostanza il ricorrente lamenta che la decisione del 21 settembre 2016 (si veda il paragrafo 12 *supra*) dell'*Audiencia Provincial* di archiviare il procedimento penale istituito per rivelazione illecita di corrispondenza segreta non era sostenuta da motivazioni sufficienti e non teneva conto del suo diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza.

40. La Corte osserva ancora che sia il Governo che la Corte costituzionale hanno indicato che l'unico obbligo in capo all'*Audiencia Provincial* era quello di fornire motivi adeguati per la decisione di archiviare il procedimento penale e che nel caso di specie essa lo aveva rispettato. In particolare, la Corte costituzionale aveva affermato che i motivi forniti dall'*Audiencia Provincial* erano coerenti e rispettosi del contenuto del diritto fondamentale inciso: aveva esaminato le circostanze in cui aveva avuto luogo il controllo dell'indirizzo di posta elettronica da parte del partito politico e aveva rifiutato, in modo motivato e ragionevole l'intervento del diritto penale, senza pregiudizio per gli altri mezzi di tutela dei diritti fondamentali eventualmente incisi 2016 (si veda il paragrafo 16 *supra*).

41. L'*Audiencia Provincial*, dal canto suo, aveva escluso la sussistenza del reato, citando vari fattori a sostegno di tale conclusione (si veda il paragrafo 12 *supra*). In primo luogo, l'*Audiencia Provincial* aveva ritenuto che l'obiettivo del rapporto di controllo fosse quello di individuare le irregolarità all'interno del partito politico. In secondo luogo, aveva osservato, che il controllo era stato circoscritto a una ricerca basata su termini specifici presenti nella corrispondenza scambiata dagli indirizzi di posta elettronica assegnati al sig. P. per svolgere le sue funzioni di partito. In terzo luogo, aveva osservato che il regolamento che disciplinava l'utilizzo degli indirizzi di posta elettronica dell'UPyD indicava chiaramente che le caselle di posta potevano essere soggette a controllo e che le informazioni sarebbero rimaste nella disponibilità dell'UPyD una volta cessato il rapporto dell'utilizzatore con il partito. Aveva concluso che non sussistevano prove del fatto che gli imputati avessero finalità diverse dalla scoperta delle irregolarità commesse all'interno del partito e neppure del fatto che avessero partecipato alla divulgazione del rapporto. Di conseguenza aveva ritenuto che il reato dedotto non fosse stato adeguatamente dimostrato.

42. La Corte ritiene che né le motivazioni dell'*Audiencia Provincial* né la analisi di queste da parte della Corte costituzionale appaiano arbitrarie o irragionevoli. La Corte pertanto non vede motivi che possano giustificare la sostituzione del proprio parere a quello dei tribunali interni. In proposito essa tiene presente che il ruolo dell'*Audiencia Provincial*, in qualità di tribunale penale, era limitato alla determinazione della sussistenza o meno degli elementi dei reati dedotti, e in caso affermativo, all'inflizione di adeguate sanzioni penali (si veda, *mutatis mutandis*, *Mas Gavarro c. Spagna* (dec.), n. 26111/15, § 29, 18 ottobre 2022). La Corte ribadisce inoltre che essa non può sostituirsi alle autorità interne nella valutazione dei fatti della causa, né può pronunciarsi sulla responsabilità penale dei presunti autori del reato (si veda *M.P. c. Portogallo*, sopra citata, § 41).

43. La Corte osserva inoltre che, secondo il diritto interno, il ricorrente avrebbe potuto adire i tribunali civili dopo l'archiviazione del procedimento penale, giacché esso non era terminato con una sentenza definitiva bensì era stato archiviato provvisoriamente (*auto de sobreseimiento provisional* – si vedano i paragrafi 12 e 22 *supra*). Prende anche atto dei rimedi civili esperibili menzionati dal Governo. Nulla indica che il ricorrente abbia promosso un'azione civile, né egli ha sostenuto in alcun rilievo che tali rimedi non dovessero essere considerati effettivi (si vedano, *mutatis mutandis*, *López Ribalda e altri c. Spagna* [GC], nn. 1874/13 e 8567/13, §§ 135-37, 17 ottobre 2019 e i paragrafi 25 e 26 *supra*). La Corte ritiene pertanto che il quadro giuridico vigente in Spagna offrisse una tutela adeguata del diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e della segretezza sua corrispondenza (si vedano, *mutatis mutandis*, *B.V. e altri c. Croazia*, n. 38435/13, §§ 162-64, 15 dicembre 2015, e *Mas Gavarro*, sopra citata, §§ 30-33).

44. Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto del margine di discrezionalità concesso allo Stato convenuto, la Corte non può concludere che le autorità interne non abbiano adeguatamente tutelato il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e della sua corrispondenza.

45. Segue che non vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Dichiara* il ricorso ricevibile;
2. *Ritiene* che non vi sia stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

SENTENZA TENA ARREGUI c. SPAGNA

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 11 gennaio 2024, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Martina Keller
Cancelliere aggiunto

Georges Ravarani
Presidente